

(severamente offesa) **Conto (quadro)**
26/03/07 N. 1

**CONVENZIONE AZIENDALE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)**

TRA

L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, C.F. 92008370709, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Giovanni **Cannata** nato a Bari l'8 marzo 1947

E

La Corte di Appello con sede legale in Via Elena Campobasso, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" rappresentata dal Presidente dott. Nicola **Passarelli** nato ad Apice (BN) il 23 marzo 1932

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

che la Corte di Appello di Campobasso ha n. 41 dipendenti a tempo indeterminato e quindi può ospitare n. 4 Tirocinanti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.4 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi del Molise, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- rispettare le norme previste nel Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di tirocinio e di stage ed, in particolare, quelle relative alla compilazione del libretto-diario ed alla consegna, al termine dell'attività di tirocinio, della Relazione finale sull'attività svolta.

Art. 4

1. All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto legislativo 626/94 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

Art. 7

La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) e si intende rinnovata tacitamente, di anno in anno, se una delle due parti non ne comunichi la disdetta almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 8


La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n°131; le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 9

La presente convenzione viene redatta in duplice esemplare ad unico effetto.

Campobasso 02 marzo 2007

(firma per il soggetto promotore)
IL RETTORE
(prof. Giovanni CANNATA)



(firma per il soggetto ospitante e relativo timbro ufficiale)
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
(dott. Nicola PASSARELLI)

